

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER IRCCS

Delibera del Direttore Generale n. 15 del 09-01-2025

Proposta n. 15 del 2025

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE - DR.SSA SHEILA POLLONARA

Dirigente: PESCINI LORENZO

Struttura Dirigente: AFFARI LEGALI E AFF. ASSISTENZIALE E DIDATTICA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER I.R.C.C.S.
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE
C.F. P.Iva 02175680483

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto	Convenzione con soggetti pubblici
Contenuto	CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE - DR.SSA SHEILA POLLONARA

Struttura	AFFARI LEGALI, AFFERENZA ASSISTENZIALE E DIDATTICA
Dirigente Proponente	DOTT. LORENZO PESCHINI
Responsabile del procedimento	DOTT.SSA ILARIA LOMBARDI
Immediatamente Esecutiva	SÌ

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	9	Convenzione per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa.
2	5	Allegato integrativo alla convenzione per gli aspetti di radioprotezione



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Paolo Morello Marchese
(D.P.G.R.T. n. 149 del 28 agosto 2023)

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- il Decreto Legge n. 75 del 22 .06.2023, così come modificato dalla Legge n. 112 del 10.08.2023, recante *“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”* ed in particolare l’art. 8-bis, contenente *“Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale”*;
- la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24.02.2005 e successive modifiche ed integrazioni, di *“Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”*;
- la Legge Regionale Toscana n. 12 del 16.03.2023 e successive modifiche ed integrazioni *“Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005”* con la quale si è proceduto alla disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico ed in particolare l’art. 13 con il quale sono state dettate le *“Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer ad Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS...”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 del 28.08.2023 con il quale il Dr. Paolo Morello Marchese è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS;

Dato atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 23.09.2022 l’A.O.U. Meyer ha disposto la presa d’atto del Decreto del Ministero della Salute del 02.08.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2022, con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), per la disciplina di pediatria;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 286 del 09.05.2024 è stato adottato ai sensi dell’art. 50 novies comma 3 della L.R.T. 40/2005 e s.m.i., a seguito dei pareri favorevoli della Giunta Regionale e del Ministero della Salute, il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’A.O.U. Meyer I.R.C.C.S.;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 296 del 10.05.2024 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’A.O.U. Meyer I.R.C.C.S. il cui organigramma ha decorrenza dal 01.07.2024;

Su proposta del Responsabile *ad interim* della S.O.C. Affari legali, afferenza assistenziale e didattica Dott. Lorenzo Pescini, il quale, con riferimento alla presente procedura, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;

Premesso:

- che il D.Lgs. 21.12.1999 n. 517 stabilisce che la collaborazione fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, si realizza attraverso le Aziende Ospedaliere – Universitarie che concorrono sia al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale sia alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università, in considerazione dell'apporto reciproco tra le funzioni del S.S.N. e quelle svolte dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- che le Università si avvalgono delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento delle attività formative sia teoriche che pratiche da parte dei medici in formazione specialistica, al fine di completare la loro esperienza professionale;
- che è interesse delle Aziende Sanitarie acquisire i dati scientifici derivanti dalla collaborazione con le Università, che possono garantire un miglioramento delle prestazioni sanitarie;

Visto il D.Lgs. 17.08.1999 n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni, che al titolo VI regola la formazione specialistica dei medici ammessi alle Scuole di Specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia;

Dato atto che la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ha chiesto la disponibilità ad accogliere la Dott.ssa Sheila Pollonara, medico in formazione specialistica presso la citata Scuola, per lo svolgimento di attività di tirocinio presso l'A.O.U. Meyer I.R.C.C.S.;

Preso atto che il Prof. Zaccaria Ricci, responsabile della SOC Anestesia e Rianimazione dell'AOU Meyer IRCCS, ha espresso parere favorevole ad accogliere il medico in formazione specialistica presso la citata struttura;

Visto lo schema di convenzione che regola nello specifico la frequenza della Dott.ssa Sheila Pollonara nel periodo concordato 01.02.2025-30.04.2025 (allegato 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale e l'allegato 2 integrativo per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti);

Preso atto che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, sede prevalente della formazione dello specializzando, garantisce con oneri a proprio carico la copertura assicurativa per infortuni;

Accertata quindi la necessità ed urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire l'avvio della formazione alla data concordata;

Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dott.ssa Ilaria Lombardi sottoscrivendo l'atto attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,

- 1) Di autorizzare la stipula con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia della convenzione per attività formativa della Dr.ssa Sheila Pollonara, medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, secondo lo schema 1 allegato al presente provvedimento;
- 2) Di approvare altresì l'allegato 2 integrativo alla convenzione per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- 3) Di dare atto che l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena garantisce con oneri a proprio carico la copertura assicurativa per infortuni;
- 4) Di dare atto che l'A.O.U. Meyer IRCCS risponde direttamente per eventuali danni causati a terzi dal medico in formazione specialistica nell'ambito delle attività oggetto della formazione stessa;
- 5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005;
- 6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Meyer IRCCS.

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

Dott. Lorenzo Pescini

IL DIRETTORE
SANITARIO

Dr. Emanuele Gori

IL DIRETTORE
SCIENTIFICO f.f.

Prof. Renzo Guerrini

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Paolo Morello Marchese

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Imposta di bollo assolta in modo virtuale – Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 77000 del 26/10/2015

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE AI FINI DELLA
FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE
ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, con sede legale in
Via Università 4, - Modena, codice fiscale n. 00427620364, d’ora in poi denominata “soggetto
promotore”, rappresentata dal Rettore Prof. Carlo Adolfo Porro, nato a Modena il 24/12/1954
nominato con decreto del MIUR il giorno 02 luglio 2019 ed ivi domiciliato per la carica,

E

L’ AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER IRCCS, con sede legale in
Viale Geatano Pieraccini n. 24 - Firenze, codice fiscale 02175680483, d’ora in poi denominato
“soggetto ospitante”, rappresentata dal Dott. Paolo Morello Marchese, nato a Padova il
02/06/1956, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 149 del
28 agosto 2023 ed ivi domiciliato per la carica,

VISTI

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”, e successive modifiche e integrazioni;

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modifiche e integrazioni;

- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e

successive modifiche e integrazioni;

- il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;

- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del D.I.M n. 402/2017, Allegato 1, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

- il soggetto ospitante dichiara di essere accreditato con decreto ministeriale n. 2508 del 25 settembre 2017 e contrattualizzato con il Servizio sanitario nazionale;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, la Dr.ssa Sheila Pollonara, nata a *** il ***, residente in Via ***

– ***, codice fiscale ***, email ***,

medico in formazione specialistica presso la Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (d'ora in poi denominato "tirocinante").

Art. 3 - Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01/02/2025 al 30/04/2025; il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le parti e accettazione del tirocinante.

Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 - Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della S.O.C. Anestesia e Rianimazione – Tutor Aziendale Prof. Zaccaria Ricci, con orario di accesso da concordare con il tutor.

Art. 5 - Obiettivi e modalità del tirocinio

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalla Giunta della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel dispositivo allegato alla presente convenzione quale sua parte integrante.

Art. 6 - Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività del tirocinante è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 - Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto

ospitante è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dalla Giunta della Scuola di specializzazione.

Art. 8 - Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dalla Giunta della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, la Giunta della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9 - Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante risponde direttamente per rischi professionali e eventuali danni causati a terzi dai medici in formazione specialistica nell'ambito delle attività oggetto della formazione stessa.

Eventuali assicurazioni per colpa grave sono a carico del medico in formazione specialistica.

Per quanto concerne l'assicurazione INAIL alla stessa dovrà provvedere l'Azienda sanitaria sede prevalente della formazione (Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena) su cui, pertanto, ricade l'obbligo di sostenere il pagamento del premio e di assolvere alle denunce in materia assicurativa. In caso di sinistro del medico in formazione occorso durante la frequenza presso il soggetto ospitante, quest'ultimo si impegna a comunicare e a trasmettere, entro le 6 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza per i conseguenti adempimenti INAIL, al competente ufficio dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico di Modena (mail: uffinf@aou.mo.it), la documentazione relativa all'infortunio, la quale provvederà ai successivi adempimenti INAIL.

Art. 10 - Sicurezza

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specializzando che svolge

attività di formazione presso le strutture del soggetto ospitante ed è esposto a rischi, è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo il datore di lavoro del soggetto ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specializzando in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi del soggetto ospitante.

Si precisa che:

a) il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

c) il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Il medico specializzando è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti del

soggetto ospitante, che provvederà a garantirne la conoscenza.

Resta inteso che l'attività svolta dallo specializzando presso il soggetto ospitante si configura come prestazione svolta sotto la responsabilità dei soggetti con posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro competenti per le attività effettivamente svolte (Dirigenti e/o Preposti), i quali danno assicurazione di adempimento, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al Decreto Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed altri, nonché di quanto disposto dal D. Lgs. n. 241/2000 e dal D. Lgs. n. 101/2020 e s.m.i., in materia di radiazioni ionizzanti, ove applicabili.

Per quanto riguarda gli aspetti di radioprotezione si rimanda all'allegato integrativo.

Art. 11 - Sorveglianza Sanitaria

L'avvio della frequenza presso il soggetto ospitante è subordinato all'avvenuta validazione, da parte del medico competente del soggetto ospitante stesso, della certificazione di idoneità sanitaria dello specializzando conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione, da produrre unitamente a certificati vaccinali previsti dal protocollo sanitario adottato dal soggetto ospitante.

Si precisa che qualora dovessero subentrare modifiche/integrazioni al protocollo seguito dall'Azienda per il rilascio del nulla osta in oggetto, lo specializzando potrà essere chiamato a visita medica e/o invitato a presentare ulteriore documentazione medico-sanitaria.

Il medico specializzando si impegna ad esibire all'ufficio tutela salute della Direzione Medica del soggetto ospitante (sorveglianza.sanitaria@meyer.it) il certificato di idoneità sanitaria prima dell'avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.

Art. 12 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 12 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Dirigente Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 13 - Trattamento dei dati

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione acconsentono al reciproco trattamento dei dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione e si impegnano a rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016 sulla Data Protection – GDPR).

Art. 14 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il medico specialista in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante, il medico specializzando è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il medico specialista in formazione è tenuto al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, dei quali viene a conoscenza durante il periodo della attività integrativa, presso il soggetto ospitante, secondo quanto previsto dalla citata normativa.

Il medico specialista in formazione è tenuto inoltre al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, dal Piano nazionale per la prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi).

Art. 15 - Elezione di domicilio e foro di competenza

Agli effetti della presente convenzione le Parti eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:

- Università di Modena e Reggio Emilia, Modena in Via Università n.4.

- Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS, Firenze in Viale Pieraccini n. 24.

E' fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto con raccomandata A.R., anticipata tramite fax, o con PEC l'eventuale cambio di domicilio.

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante e il soggetto promotore in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 16 - Durata

La presente convenzione ha durata pari al periodo di formazione dello specializzando medico presso il soggetto ospitante. Qualora l'Università richieda di prolungare lo svolgimento del periodo di formazione, tale proroga potrà essere autorizzata a seguito di formale richiesta, con apposito provvedimento da concordare tra le parti.

Art. 17 - Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto con motivato preavviso da inoltrare via PEC o con altro mezzo idoneo.

Art. 18 - Spese di bollo

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni (note dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna prot. n. 909-43051/2009 e prot. n. 909-57958/2009 in risposta ad interpelli n. 909-368/2009 e n. 909-530/2009 presentati dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 26 gennaio 2010) con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 19 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università.

FIRMA PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA –

Il Rettore Prof. Carlo Adolfo Porro

FIRMA PER L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER IRCCS

Il Direttore Generale Dr. Paolo Morello Marchese



**Allegato integrativo alle convenzioni per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti
(ai sensi di Art.112, Art.113 e Art.115 del Decreto Legislativo 101/2020)**

Tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS (nel seguito denominato "Soggetto Ospitante") e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (di seguito Università) è stipulata la convenzione per conto dei rispettivi Datori di lavoro e si conviene e sottoscrive quanto segue, ai fini dell'ottemperanza al D.Lgs. 101/2020 (nel seguito denominato "Decreto") in particolare per gli Art.112 e Art.113 del Decreto:

1) Premessa:

Il presente accordo contrattuale riguarda la frequenza e gestione dei lavoratori e/o degli studenti e apprendisti (di seguito denominati "Lavoratori") come previsto dal *Decreto* e dalle definizioni in esso contenute, in particolare per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti come definiti nel *Decreto*.

- *Il datore di lavoro dei lavoratori esterni è l'Università*
- *L'esercente zone classificate che si avvale di lavoratori esterni è il Soggetto Ospitante*

Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte dei *Lavoratori* nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n.101/2020.

Il presente accordo regola gli accordi relativi ai *Lavoratori* dell'Università, oggetto della convenzione, presso le strutture e le zone classificate del Soggetto Ospitante, nel periodo di validità della convenzione. Le presenti norme e accordi sono da applicarsi per i *Lavoratori* che svolgono attività e/o frequentano una o più zone classificate presso le quali sussistono rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020; per tali condizioni i *Lavoratori* sono configurabili come "Lavoratore Esterno" ai sensi dell'articolo 7 definizione 80) del suddetto Decreto («Lavoratore Esterno»: qualsiasi lavoratore esposto, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell'esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone). Il presente accordo integrativo disciplina, pertanto, gli aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli Art.112 e Art.113 e Art.115 del *Decreto* e costituisce parte integrante dell'accordo convenzionale in virtù del quale la frequenza è autorizzata.

2) Ai sensi dell'Art.112 l'Università dichiara che:



- a) è stata effettuata la valutazione preventiva del rischio radiologico per i Lavoratori e l'Esperto di Radioprotezione dell'Università lo ha classificato lavoratore esposto (Art. 112 1.a, Art.112 1.b);
 - b) è stata effettuata la formazione ed i Lavoratori sono edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111, fatto salvo l'obbligo dei terzi (Soggetto Ospitante) di informazione specifica sui rischi di cui all'Art.113 (Art. 112.1.e)
 - c) I Lavoratori sono regolarmente sottoposti a sorveglianza medica presso il Medico Autorizzato dell'Università; essi prima di effettuare la prestazione nella zona classificata degli esercenti del Soggetto Ospitante possiedono adeguata idoneità rilasciata da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione. (Art.113.2.a); in caso di mancata idoneità i lavoratori e/o gli studenti non sono autorizzati dal Soggetto Ospitante.
 - d) Si propone come vincolo di dose, sentiti gli Esperti in Radioprotezione, i 3/10 del pertinente limite annuale di dose per la dose efficace e per la dose equivalente a ciascun organo incluso il cristallino, in ragione di anno-uomo e proporzionalmente per periodi di frequenza inferiori all'anno (Art.112.1.l); In ragione di possibili necessità e/o attività da svolgersi non predeterminabili possono essere adottati vincoli aggiuntivi e/o diversi da quanto riportato nel presente accordo, purché formalizzati in forma scritta tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e gli esercenti delle zone classificate;
 - e) Gli Esperti di Radioprotezione e i Medici autorizzati per le attività oggetto del presente accordo possono essere identificati per gli stabilimenti ed esercenti della Università, mediante il Servizio di Fisica Medica (Tel.0594224270 - Fax.0594222270 - fisicamedica.seg@aou.mo.it - fisicasanitaria@pec.aou.mo.it) e il Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Promozione della Salute dei Lavoratori
- 3) Ai sensi dell'articolo 113 l'Esercente delle zone classificate che si avvale di lavoratori esterni (Soggetto Ospitante) dichiara che:
- a) garantirà la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti ai sensi del presente Accordo e del Decreto;
 - b) All'interno delle zone classificate dell'esercente, i lavoratori esterni effettueranno solo le attività oggetto della convenzione ed i rischi, le valutazioni e stime di rischio associate alle attività svolte presso il Soggetto Ospitante sono comunicati agli Esperti di Radioprotezione dell'Università
 - c) I Lavoratori sono tenuti al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza, nonché sulle misure di prevenzione emanate, presso la sede dell'esercente stesso ai sensi dell'articolo 109 comma 6.c del Decreto, e sono disponibili ai Lavoratori; tali

- norme sono disponibili ed eventualmente inviate al datore di Lavoro ed Esperti di Radioprotezione dell'Università su semplice richiesta (Art.112.1.m);
- d) sarà fornita ai Lavoratori, a cura dell'Esercente, formazione sui rischi specifici connessi alle attività e alle caratteristiche particolari della zona classificata ove la prestazione va effettuata e assicurarsi che tali previsioni siano realizzate (Art.113.2.c, Art.113.2.d);
 - e) saranno forniti ai Lavoratori i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati alla attività secondo le indicazioni dell'Esperto di Radioprotezione dell'Esercente del Soggetto Ospitante (Art.113.2.e); I Lavoratori ricevono specifici DPI da parte del Soggetto Ospitante nel caso in cui l'attività lo richieda. Nell'evenienza dell'utilizzo di DPI anti-X personalizzati speciali e/o idoneità con determinate condizioni ricevute dal Medico Autorizzato dell'Università o per DPI non immediatamente reperibili, (es. occhiali Anti-X con lenti graduate o DPI personalizzati del lavoratore) il lavoratore dovrà utilizzare quelli in dotazione presso l'Università, previa approvazione da parte dell'Esperto di Radioprotezione dell'Esercente le zone classificate presso il Soggetto Ospitante e verifica della compatibilità con le attività svolte,.
 - f) di concerto con il proprio Esperto in Radioprotezione e l'Esercente del Soggetto Ospitante verificano e confermano l'appropriatezza della classificazione ricevuta dai Lavoratori in relazione alle dosi che gli stessi possono ricevere per le attività svolte presso l'Esercente (Art.113.2.i); in caso di necessità e/o variazioni, comunicano immediatamente con gli Esperti di Radioprotezione dell'Università per concordare le eventuali azioni da intraprendere o necessarie per il corretto svolgimento delle attività ai sensi del Decreto.
 - g) concorda con il vincolo di dose proposto dall'Università (Art.113.2.l)
 - h) l'Esercente del Soggetto Ospitante assicura che i Lavoratori siano dotati dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ove necessari, e si accerta del loro utilizzo; assicura che il lavoratore esterno è dotato dei mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di prestazione, al loro utilizzo e che i lavoratori fruiscano della sorveglianza ambientale eventualmente necessaria; (Art.113.2.e, Art.113.2.f)
 - i) adotta le misure necessarie affinché, a cura dell'Esperto di Radioprotezione dell'Esercente, le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per i Lavoratori di categoria A e trasmesse al Datore di Lavoro e all'Esperto di Radioprotezione del lavoratore esterno di categoria B con la periodicità dell'assegnazione del dosimetro, al fine di garantire e curare il rispetto dei principi generali di cui all'Art.1 e dei limiti di dose di cui all'Art.146, nonché ai provvedimenti dell'art. 140 del D.Lgs.101/2020; (Art.113.2.h, Art.113.2.g);
 - j) il datore di lavoro, l'esercente e l'esperto di radioprotezione del Soggetto Ospitante si impegnano altresì ad intervenire tempestivamente per evitare il superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose previsti dal Decreto ed a comunicare immediatamente

all'Esperto di Radioprotezione dell'Università eventuali esposizioni accidentali o professionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, fornendo i dati, gli elementi e le informazioni necessari, nonché apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze e i motivi dell'esposizione nonché la valutazione delle dosi ricevute dai Lavoratori interessati. La valutazione delle dosi include la distribuzione delle stesse nell'organismo se prevista. (Art.124.10);

k) Gli Esperti di Radioprotezione del Soggetto Ospitante per le attività oggetto del presente accordo sono Dott. Antonio Ciccarone, Esperto di Radioprotezione (Tel.0555662523 – Fax. 0555662537 – email: antonio.ciccarone@meyer.it)

l) I Medici Autorizzati del Soggetto Ospitante per le attività oggetto del presente accordo sono Dott. Alessandro Mani, Medico Autorizzato (Tel.0555662619 – email: alessandro.mani@meyer.it)

4) Disposizioni particolari per i Lavoratori che svolgono attività con radiazioni ionizzanti presso il Soggetto Ospitante non previsti nei casi precedenti (Art.115):

a) il Datore di lavoro dell'Università dichiara che per i Lavoratori classificati Non Esposti ai sensi del Decreto sono assicurate le tutele dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme, qualora quest'ultimi svolgono a qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite da esercenti del Soggetto Ospitante in relazione all'entità complessiva del rischio. (Art.115.1); in particolare è assicurato che i Lavoratori sono edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111

b) i datori di lavoro, gli Esercenti, di concerto e gli Esperti di Radioprotezione del Soggetto Ospitante e dell'Università, affinché venga comunque assicurato quanto disposto all'Art.115 comma 1) del D.Lgs.101/2020, definiscono modalità di coordinamento delle misure da adottare, per le attività da svolgere presso le zone classificate dell'Esercente del Soggetto Ospitante, ed intraprendono le azioni necessarie, per garantire gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e che i lavoratori sono chiamati a compiere. (Art.115.2); in particolare gli Esperti di Radioprotezione del Soggetto Ospitante forniscono la valutazione preventiva del rischio radiologico connessa con la attività da svolgere e alle zone classificate dell'Esercente, per le opportune valutazioni, azioni ed eventuali classificazioni ai cui devono ottemperare gli Esperti di Radioprotezione dell'Università.

5) Soggetto Ospitante ed Università, congiuntamente concordano che:

qualora le informazioni fornite nell'ambito del presente accordo contrattuale debbano essere integrate in relazione all'emergere di nuove situazioni di esposizione, Università ed Esercente del Soggetto Ospitante provvederanno a



scambiarsi tempestivamente le pertinenti informazioni all'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione dell'attività complessiva e, qualora necessario, ad integrare il documento di cui all'Art.26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Art.112.1.n, Art.113.3.a);

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
(Prof. Carlo Adolfo Porro)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER IRCCS
(Dr. Paolo Morello Marchese)